

## 1) DIMENSIONE DI IMPRESA (articolo 1, comma 2 del bando)

Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2004 si fa riferimento alla Raccomandazione 96/280/CE del 3/04/1996 come recepita con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997. Alla luce di detto decreto è definita piccola e media l'impresa che:

- 1) ha meno di 250 dipendenti;
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
- 3) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera h).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini di cui sopra:

- a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
- c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione della domanda;
- d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato;
- e) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;
- f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- h) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
- i) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
- l) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia

raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2005 si fa riferimento alla Raccomandazione 1422/CE del 6/05/2003 e successivi atti di recepimento.

Si riporta di seguito un estratto della predetta Raccomandazione:

*Omissis*

#### **Articolo 1** *Impresa*

E' considerata come impresa qualunque entità, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale a altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

#### **Articolo 2** *Effettivi e soglie finanziarie per definire le categorie delle imprese*

1. La categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone e con una cifra di affari annuale di non oltre 50 milioni di euro o con un bilancio annuale di non oltre 10 milioni di euro.
2. Nella categoria delle PMI, una piccola impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 50 persone e con una cifra di affari annuale o il totale del bilancio annuale di non oltre 10 milioni di euro.
3. Nella categoria delle PMI, una micro impresa è definita come un'impresa che occupa meno di 10 persone e con una cifra di affari annuale o il totale del bilancio annuale non oltre 2 milioni di euro.

#### **Articolo 3** *Tipi di imprese prese in considerazione per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari*

1. Si definisce "impresa autonoma" qualunque impresa che non è qualificata come impresa partner ai sensi del paragrafo 2 o come impresa legata ai sensi del paragrafo 3.
2. Sono "imprese partner" tutte le imprese che non sono qualificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa detiene, sola o congiuntamente con una o più imprese legate ai sensi del paragrafo 3, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

Un'impresa può tuttavia essere qualificata come autonoma, quindi senza imprese partner, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, qualora ci si trovi in presenza delle categorie seguenti di investitori, e a condizione che questi non siano, a titolo individuale o congiuntamente, legati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale a rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche aventi un'attività regolare d'investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono dei fondi propri nelle imprese non quotate in borsa, a condizione che il totale dell'investimento di questi business angels in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
  - b. università o centri di ricerca a scopo non lucrativo;
  - c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  - d. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
3. Sono delle "imprese collegate" le imprese che intrattengono fra loro l'una o l'altra delle relazioni seguenti:
    - a. un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionari o associati di un'altra impresa;
    - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
    - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa o in virtù di una clausola degli statuti di questa;
    - d. un'impresa azionaria o associata di un'altra impresa controlla sola, in virtù di un accordo concluso con altre azionarie o associate di quest'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionari o associati di questa.

C'è la presunzione che non vi sia influenza dominante, dal momento in cui gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si immischiano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa considerata, senza pregiudizio dei diritti che detengono nella qualità di azionari o di associati.

Le imprese che intrattengono l'una o l'altra delle relazioni di cui al primo comma attraverso una o diverse altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono ugualmente considerate come legate.

Le imprese che intrattengono l'una o l'altra di queste relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone che agiscono di concerto, sono ugualmente considerate come imprese legate fin quando tali imprese esercitano le loro attività o una parte delle loro attività nello stesso mercato rilevante o in dei mercati contigui.

E' considerato come mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio che si collochi direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Al di fuori del caso di cui al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata come una PMI, se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono controllati, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi pubblici o collettività pubbliche, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono stabilire una dichiarazione relativa alla loro qualifica d'impresе autonome, partner o collegate, oltre che ai dati relativi alle soglie enunciate all'articolo 2. Questa dichiarazione può essere stabilita anche se la dispersione del capitale non permette di sapere precisamente chi lo detiene, l'impresa dichiarando in buona fede che può legittimamente presumere di non essere detenuta al 25% o più da un'impresa o congiuntamente da imprese legate fra loro o attraverso delle persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. Simili dichiarazioni sono effettuate senza pregiudizio dei controlli o verifiche previsti dalle regolamentazioni nazionali o comunitarie.

#### **Articolo 4**

##### *Dati da considerare per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari e periodo di riferimento*

1. I dati per il calcolo degli effettivi e dei montanti finanziari sono quelli relativi all'ultimo servizio contabile chiuso e sono calcolati su base annuale. Sono presi in conto a partire dalla data di chiusura dei conti. Il montante della cifra di affari è calcolato escludendo la tassa sul valore aggiunto (IVA) ed altri diritti o tasse indirette.

2. Qualora un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata un superamento, in un senso o nell'altro e su base annuale, delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie enunciate all'articolo 2, questa circostanza fa acquisire o perdere la qualità di media, piccola o micro impresa solo se tale superamento si produce per due esercizi consecutivi.

3. Nel caso di un'impresa nuova, i cui conti non siano stati ancora chiusi, i dati da considerare fanno l'oggetto di una stima in buona fede in corso di esercizio.

#### **Articolo 5**

##### *Gli effettivi*

Gli effettivi corrispondono al numero di unità di lavoro annuali (UTA), cioè al numero di persone aventi lavorato nell'impresa considerata o per conto di questa impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, o aventi lavorato part-time, quale che sia la durata, o il lavoro stagionale, è calcolato come frazione di UTA. Gli effettivi sono composti:

- a. dai salariati;
- b. dalle persone che lavorano per l'impresa, aventi un legame di subordinazione con essa e assimilati a dei salariati rispetto al diritto nazionale;
- c. dei proprietari;
- d. degli associati che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da parte dell'impresa.

Gli apprendisti o gli studenti in formazione professionale che beneficiano di un contratto di apprendistato o di formazione professionale non vengono contabilizzati negli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### **Articolo 6**

##### *Determinazione dei dati dell'impresa*

1. Nel caso di un'impresa autonoma, la determinazione dei dati, compresi gli effettivi, si effettua unicamente sulla base dei conti di questa impresa.

2. I dati, compresi gli effettivi, di un'impresa avente delle imprese partner o collegate, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa, o - se esistono - dei conti consolidati dell'impresa, o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa per consolidazione.

Ai dati di cui al primo comma sono aggregati i dati delle eventuali imprese partner dell'impresa considerata, situata immediatamente a monte o a valle di questa. L'aggregazione è proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o dei diritti di voto (la più elevata di queste due percentuali). In caso di partecipazione incrociata si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e secondo comma sono aggiunti 100% di dati di eventuali imprese direttamente o indirettamente legate all'impresa considerata e che non sono già state riprese nei conti per consolidazione.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, i dati dell'impresa partner dell'impresa considerata risultano dai conti e da altri dati, consolidati se esistono, ai quali viene aggiunto il 100% dei dati delle imprese collegate a queste imprese partner, salvo se i loro dati sono già stati ripresi per consolidazione.

Per l'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese legate all'impresa considerata, risultano dai loro conti e altri dati, se esistono. A questi sono aggregati proporzionalmente i dati di eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste, se non sono già state riprese nei conti consolidati da una proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Quando i conti consolidati non fanno apparire gli effettivi di una data impresa, il loro calcolo si effettua aggregando in maniera proporzionale i dati relativi alle imprese con cui tale impresa è in partenariato e aggiungendo quelli relativi alle imprese con cui è legata.

#### **Articolo 7** *Statistiche*

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche che stabilisce secondo le seguenti classi di imprese:

- a. da 0 a 1 persona;
- b. da 2 a 9 persone;
- c. da 10 a 49 persone;
- d. da 50 a 249 persone.

#### **Articolo 8** *Riferimenti*

1. Ciascuna regolamentazione o programma comunitario che verrebbe modificato o adottato e farebbe menzione dei termini "PMI", "micro imprese", "piccole imprese" o "medie imprese", o di termini simili, dovrebbe riferirsi alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

2. A titolo transitorio, i programmi comunitari attuali che utilizzano la definizione PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno a produrre i loro effetti a beneficio delle imprese che, al momento dell'adozione di tali programmi, erano considerate delle PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi non verranno intaccati.

Senza pregiudizio del primo comma, ogni modifica, in questi programmi, della definizione di PMI, potrà farsi solo a condizione di adottare la definizione contenuta nella presente raccomandazione conformemente al paragrafo 1.

#### **Articolo 9** *Revisione*

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione contenuta nella presente raccomandazione, stabilita al più tardi il 31 marzo 2006, e prendendo in considerazione eventuali modifiche dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE concernente la definizione di imprese legate ai sensi di questa direttiva, la Commissione adatta fin dove necessario la definizione contenuta nella presente raccomandazione, specialmente le soglie definite per le cifre d'affari e il totale del bilancio per tenere conto dell'esperienza e delle evoluzioni economiche della Comunità.

## **2) DEFINIZIONE DI "IMPRESE IN DIFFICOLTA' " (articolo 1, comma 4 del bando)**

Ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione" di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 1999/C288/02, sono considerate imprese in difficoltà, le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. In particolare un'impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- in caso di società a responsabilità limitata, qualora la stessa abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

## **3) DEFINIZIONE DI SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE (articolo 3, comma 3 del bando)**

Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti punti 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

4) ELENCO DEI PRODOTTI DELL'ALLEGATO 1 DEL TRATTATO CE (articolo 2, comma 5 del bando)

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffé, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
<b>CAPITOLO 17</b>	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
<b>CAPITOLO 18</b>	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
<b>CAPITOLO 20</b>	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
<b>CAPITOLO 22</b>	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
<b>CAPITOLO 23</b>	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
<b>CAPITOLO 24</b>	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
<b>CAPITOLO 45</b>	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
<b>CAPITOLO 54</b>	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
<b>CAPITOLO 57</b>	
57.01	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(\*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).